

Versione anonimizzata

Traduzione

C-526/23 – 1

Causa C-526/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

17 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

13 luglio 2023

Ricorrente:

VariusSystems digital solutions GmbH

Resistente:

GR Inhaberin B & G

(omissis)

L'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria) (omissis), nella causa promossa dalla ricorrente VariusSystems digital Solutions GmbH, Wien 22, (omissis) contro la resistente GR Inhaberin B & G, Germania, (omissis), avente ad oggetto EUR 101 587,68 (omissis), a seguito del ricorso per cassazione della ricorrente contro la decisione dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), in qualità di giudice d'appello, del 27 marzo 2023, GZ 11 R 58/23i-16, con la quale era stata confermata la decisione del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land per le cause di diritto civile di Vienna, Austria) del 13 febbraio 2023, GZ 16 Cg 131/22k-11, ha emanato la seguente

Ordinanza

I. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Se l'articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento n. 1215/2012) debba essere interpretato nel senso che, per le azioni in materia contrattuale, il luogo di esecuzione relativo allo sviluppo e al normale funzionamento di un software messo a punto sulla base delle esigenze individuali di un consumatore residente nello Stato membro A (nella specie: la Germania) si trova nel luogo

- a) in cui viene realizzata la creazione intellettuale alla base del software (la «programmazione») da parte dell'impresa avente sede nello Stato membro B (nella specie: l'Austria), oppure
- b) in cui il software è messo a disposizione del consumatore, vale a dire in cui questi vi accede e lo utilizza.

II. (omissis) [Sospensione del procedimento]

Motivazione

Con riguardo alla sezione I.

A. Fatti

- 1 La società ricorrente, avente sede a Vienna, opera nel settore delle prestazioni di servizi IT. La resistente ha sede in Germania. La ricorrente sviluppava per conto della resistente un software per l'esecuzione di test per il coronavirus sulla base delle prescrizioni del legislatore tedesco, destinati all'utilizzo in centri di analisi tedeschi. L'oggetto del contratto era lo sviluppo iniziale e continuativo, nonché il normale funzionamento del software in Germania. Le parti stipulavano un contratto scritto senza concordare una giurisdizione competente né un luogo di esecuzione.

B. Posizioni processuali delle parti e procedimento

- 2 La **ricorrente** chiede alla resistente il pagamento di un compenso scoperto pari a complessivi EUR 101 587,68, oltre ad interessi, per il periodo di prestazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 3 giugno 2022. Essa ha fondato la competenza del giudice adito sull'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, in quanto le prestazioni di servizi ai sensi del contratto sarebbero state rese a Vienna, e ivi dovevano essere rese. Il software sarebbe stato specificamente adattato e ulteriormente sviluppato in base alle esigenze individuali della resistente. Si sarebbe concordata la fatturazione per ogni test eseguito e quindi era previsto un risultato concreto. È vero che il software è stato oggetto di continui adeguamenti per l'utilizzo in Germania, tuttavia tutti i lavori sarebbero stati eseguiti a Vienna.

- 3 La **resistente** ha sollevato l'eccezione di incompetenza internazionale del giudice adito. Poiché la prestazione caratteristica era costituita dall'impiego del software per l'esecuzione [dei test] in Germania per soggetti tedeschi sulla base delle indicazioni del legislatore tedesco, per tutte le azioni in materia contrattuale il luogo di esecuzione rilevante sarebbe la sede della resistente.
- 4 Il **giudice di primo grado** respingeva il ricorso per difetto di competenza internazionale. Esso qualificava il contratto stipulato tra le parti come contratto di compravendita, il cui luogo di esecuzione si troverebbe presso la sede della resistente.
- 5 Il **giudice d'appello** confermava tale decisione, tuttavia per motivi diversi.
- 6 Nel caso di specie non si tratterebbe di un contratto per la compravendita di beni [articolo 7, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012], bensì di una «prestazione di servizi» ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, tanto più che il software doveva essere specificamente adattato e ulteriormente sviluppato in base alle esigenze individuali della resistente e nel rispetto delle prescrizioni del legislatore tedesco. Nel caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione è, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Per contro, il luogo in cui la prestazione di servizi dovrebbe produrre risultati sarebbe irrilevante sotto il profilo giuridico della competenza. Nei contratti a prestazioni corrispettive la prestazione che non consiste in denaro sarebbe quella che caratterizza il contratto. Se la prestazione di servizi si riferisce a un determinato luogo, come per esempio nel caso dell'insieme delle prestazioni di servizi finalizzate a una determinata opera di costruzione, il luogo di esecuzione sarebbe il luogo a cui fa riferimento la prestazione di servizi, anche qualora una prestazione abbia dovuto essere resa in un altro luogo. Le prestazioni di servizi non riferite a un luogo si considererebbero rese laddove (omissis) divengono accessibili al creditore della prestazione di servizi. Il software che, quale prestazione caratteristica, doveva essere adattato specificamente alla situazione tedesca sarebbe stato accessibile in Germania.
- 7 Contro tale decisione è rivolto il **ricorso straordinario per cassazione della ricorrente**, che mira a ottenere l'annullamento delle decisioni adottate nei gradi di giudizio precedenti e l'instaurazione del procedimento dinanzi al giudice di primo grado, con rinuncia al motivo di rigetto utilizzato.
- 8 Con il suo (omissis) **controricorso per cassazione**, la **resistente** chiede di respingere il ricorso per cassazione della controparte e, in subordine, di non darvi seguito.

C. Normativa pertinente

- 9 L'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1.

a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;

b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

D. Motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 1. Sia il giudice d'appello, sia le parti partono dal presupposto che trovi applicazione l'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012. L'Oberster Gerichtshof condivide tale posizione.
- 11 Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «servizi» ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 implica che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (v., inter alia, sentenze Falco Privatstiftung, C-533/07; Kareda, C-249/16; Granarolo, C-196/15).
- 12 La creazione e fornitura di software su misura, ossia di un software elaborato specificamente in base alle particolari esigenze e alle situazioni e richieste individuali di un consumatore, dev'essere considerata, diversamente dalla concessione d'uso permanente di un software standard memorizzato su supporti dati, che viene qualificato come compravendita di beni [v. (omissis) OGH 5 Ob 504/96; RIS-Justiz RS0108702 (ai fini della rispettiva classificazione nel diritto sostanziale)], come prestazione di servizi [OGH 1 Ob 229/14d (ai fini della classificazione nel diritto sostanziale)]. Pertanto un contratto di sviluppo di software avente per oggetto la realizzazione di un software su misura deve rientrare nell'ambito della nozione di prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 [così anche OLG München, 20 U 3515/09, punti 39, 42; (omissis)].
- 13 2. Il luogo di esecuzione, nel caso della prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Occorre individuare il luogo in cui il prestatore di servizi era tenuto a svolgere in via principale la propria attività (sentenza della Corte Wood Floor Solutions, C-19/09, punto 38). Qualora, come nella presente fattispecie, non sia stato pattuito esplicitamente un luogo di esecuzione e non si riesca a determinare tale luogo in base al contratto, risulta determinante il luogo di fornitura principale dei servizi (sentenza della Corte Wood Floor Solutions, C-19/09, punto 40). Ciò avvalorata la tesi secondo cui, nei contratti di sviluppo di software, si debba considerare che il luogo di esecuzione si trova nel luogo di adempimento della prestazione intellettuale, e non nel luogo di accesso al software e di utilizzo dello stesso [così OLG München, 20 U 3515/09, punti 49, 51, 52; (omissis)].

- 14 3. Parte della dottrina sostiene tuttavia che, quando una prestazione di servizi ai riferisce a un determinato luogo, come per esempio le prestazioni di progettazione per un'opera di costruzione, il luogo di esecuzione è quello a cui si riferisce la prestazione di servizi, anche qualora quest'ultima sia stata svolta in un altro luogo (quale l'ufficio dell'architetto); ciò si applicherebbe analogamente a tutte le obbligazioni relative ad allestimento, assistenza, servizi di post vendita e manutenzione riferite a un cantiere (omissis). Le prestazioni di servizi non riferite a un luogo si considererebbero rese laddove divengono accessibili al creditore della prestazione di servizi (omissis).
- 15 Finora la Corte, a quanto consta, non si è pronunciata su dette opinioni. Anche l'Oberster Gerichtshof, nella decisione 4 Ob 140/18v, in definitiva non ha indicato se si debbano seguire le suddette opinioni. Pertanto, quando un software è stato realizzato per l'impiego in un determinato luogo, si potrebbe essere indotti a considerare detto luogo come luogo di esecuzione.
- 16 4. Nel presente procedimento
- diversamente da quello all'origine della decisione dell'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco), 20 U 3515/09, non sono stati effettuati ulteriori accertamenti in merito al tempo impiegato e alla rilevanza delle diverse parti di attività svolte [«dove e quali attività si sono svolte e di quale importanza» (omissis)]. Tuttavia, non è controverso tra le parti che il software è stato (ulteriormente) sviluppato e programmato presso la sede della ricorrente in Austria, in particolare quindi che anche la prestazione intellettuale è stata resa in Austria.
- 17 Ciò induce a ritenere che il luogo di esecuzione vada considerato nel luogo in cui i collaboratori della ricorrente hanno svolto la prestazione intellettuale, vale a dire hanno realizzato e ulteriormente sviluppato il software. Tale conclusione determinerebbe la competenza del giudice adito. Si potrebbe però eccepire che la prestazione intellettuale era basata unicamente sul mercato tedesco e sui requisiti giuridici vigenti per la Germania, nonché sulle esigenze individuali della resistente ivi residente, e che la prestazione intellettuale non ha alcun valore autonomo se non vi si accede e la si utilizza, tanto più che anche la ricorrente

sottolinea che le spetterebbe un compenso per ciascun test validamente effettuato (in Germania).

18 Non si può escludere che queste ultime considerazioni portino a collocare il luogo di esecuzione in Germania. In senso favorevole a tale tesi depone anche l'argomento secondo cui, nel caso concreto, i giudici del luogo di utilizzo del software, per ragioni di prossimità rispetto a fatti [della controversia] e [di facilità di assunzione delle] prove – obiettivo su cui si fonda la giurisdizione del luogo di esecuzione (conclusioni dell'avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa C-59/19, Wikingerhof, paragrafo 32, con ulteriori rimandi) – sarebbero i più idonei a pronunciarsi su questioni di merito relative all'esecuzione del contratto.

31]5. In questo contesto si pone dunque all'Oberster Gerichtshof la questione se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione in caso di prestazioni a distanza, come quelle della presente fattispecie, sia rilevante il luogo in cui ha operato il prestatore di servizi (nella specie: la ricorrente) o il luogo con riferimento al quale è stata resa la prestazione o quest'ultima è stata resa accessibile al creditore (nella specie: la resistente).

Con riguardo alla sezione II.:

19 (omissis) [diritto processuale nazionale]

(omissis)

Vienna, 13 luglio 2023

(omissis)